



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione  
gli Affari Generali ed il Personale  
Direzione Generale Motorizzazione  
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale  
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma  
Pec: [dg.mot-div6@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div6@pec.mit.gov.it)  
Tel.06-41582731-32

Roma, 18 Gennaio 2016

Prot. n. RU/938

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  
Via Cilea, 119  
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est  
Strada della Motorizzazione Civile, 13  
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale del Centro  
Via Salaria, 1045  
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale del Sud  
Via Argine, 422  
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile  
LORO SEDI

Alla Divisione 5^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c.

Alla Regione siciliana  
Assessorato delle infrastrutture e mobilità  
Dipartimento infrastrutture e mobilità  
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione  
Via Notarbartolo, 9  
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta  
Servizio Motorizzazione Civile  
Corso Battaglione, 24  
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Mobilità – Ufficio Patenti  
Palazzo 3 B  
Via Crispi, 10  
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti  
Servizio motorizzazione civile  
Lungadige S.Nicolò 14  
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture  
di trasporto  
Via Giulia, 75/1  
34126 TRIESTE

OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. - Ordinanza n. 4709/2015 del 02.09.2015 del Tribunale di Como.

Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell'art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.

Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell'Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del *dies a quo*, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.

Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell'Interno.

Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell'articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.

Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite.

Di tanto si da informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell'art. 219, comma 3ter.

Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l'importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia.

Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.

II DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)  
F.to Vitelli

SB/

Il Direttore della Divisione:  
Dott. Silvio Brucoli  
Tel 0641582731-2